



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

---

### IL PRESIDENTE

### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed in particolare l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Vista la *legge 14 gennaio 1994, n. 20* “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 41 a 44;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

Visto il *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

Vista la legge 9 dicembre 1988, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”,

Visto l'*articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, concernente il «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» come modificato dall'*articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, secondo il quale il Comitato centrale è composto, tra l'altro, da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'*articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211*, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'*articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti;

Visto il *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148* convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, ed in particolare l’articolo 15-ter, comma 4;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto l'*articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 2018 n. 109 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 novembre 2018, n. 130, che istituisce l'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;*

Visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'articolo 4, comma 5;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici», come modificato dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2015, e in particolare la tabella n. 2 allegata che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

2020 recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visti il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie" e il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Visto il *decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo;*

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante «Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE»;*

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la*



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80, concernente "Misure urgenti per l'emergenza abitativa";

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n.327 recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione ed il relativo regolamento per l'esecuzione, adottato con D.P.R.15 febbraio 1952, n.328;

Vista la legge 3 aprile 1989, n.147 recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed il relativo regolamento di attuazione adottato con DPR 28 settembre 1994, n.662;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche, recante il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ed in particolare l'articolo 3, comma 7 in materia di promozione della diffusione di combustibili alternativi;

Visto l'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'articolo 10-bis recante misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

nautica da diporto;

Visti i Regolamenti (UE) n. 167/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 5 febbraio 2013, (UE) n. 168/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2013, (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 concernenti l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

Visto l'articolo 116 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che proroga di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri;

Considerato che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare in ragione del trasferimento alla stessa dei compiti e delle funzioni di cui ai commi da 4, 4-*bis* e 4-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con legge 16 novembre 2018, n. 130 si rende necessaria una riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, è stata istituita la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative con nota;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

- i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;
- i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Ministri 30 settembre 2014;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ... ..

...;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

## **Capo I**

### **Organizzazione del Ministero**

#### **Art. 1. Funzioni del Ministero**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all'*articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente di cui alle premesse. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165, dal decreto attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 15-ter, comma 4.

2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

#### **Art. 2. Organizzazione centrale e periferica**

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati:



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi;
- b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
- c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in complessive 14 Direzioni generali, di cui al Capo III, ed assicurano l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999* e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

3. Sono strutture periferiche del Ministero sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali.

4. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

6. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.

7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*.

### **Capo II**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Dipartimenti**

### **Art. 3. Competenze dei Dipartimenti**

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'*articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

#### **a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi:**

identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali; trasporto su ferrovia; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ; trasformazione digitale; sicurezza informatica; sviluppo e gestione dei sistemi informativi, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica.

#### **b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali:**

identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture a rete; progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, sorveglianza sulle grandi opere; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana; dighe, opere di derivazione e le costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione di manutenzione di edifici pubblici; grandi eventi; politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del ministero; relazioni sindacali; servizi e forniture procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443*.

### **c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione:**

programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità; autotrasporto di persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa comunicazione istituzionale; info-mobilità e sistemi di trasporto intelligenti; conduzione della Centrale operativa del CCISS, per l'erogazione dei servizi di infomobilità; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443*; disciplina del personale della navigazione marittima e interna per quanto di competenza.

2. Ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999*, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

### **Capo III**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Articolazione dei Dipartimenti

### **Art. 4 - Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi.**

1. Il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

- a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali;
- b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;
- c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- d) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica .

2. **La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali**, d'intesa con le competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni;
- b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;
- c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore;
- d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative;
- e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari in raccordo con la Struttura Tecnica di Missione di cui al comma 3 dell'articolo 214, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- f) gestione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e della implementazione nazionale della direttiva europea 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (D.Lgs. 257/2016);
- g) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
- h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) in coordinamento con la Direzione Generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
- i) pianificazione, coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- j) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne;
- k) fondi strutturali europei e gestione programmi europei di competenza;
- l) sistema delle città e politiche urbane;
- m) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- n) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- o) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.*

### **3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:**

- a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e autostradale e programmazione della rete Anas S.p.a.;
- b) predisposizione contratto di programma con ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
- c) attività di indirizzo, vigilanza e controllo -operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, tenuto conto dell'attività di vigilanza tecnica da parte di ANSFISA;
- d) attività di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con Anas S.p.a ed Enti territoriali e società miste, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici-finanziari;
- e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e piani economici- finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni scadute;
- f) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;
- g) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;
- h) sviluppo delle relazioni ed accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore e il recepimento di direttive



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

europee;

- i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale, ferme restando le funzioni di Ansfisa;
- j) rapporti con il CIPE per le materie di competenza;
- l) gestione delle procedure con la Commissione europea;
- m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le funzioni dell'ANSFISA;
- n) sviluppo delle attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali sostenibili e per i carburanti alternativi;
- o) attuazione delle leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- p) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- q) controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei Concessionari autostradali;
- r) analisi degli investimenti e dell'esecuzione dei medesimi;
- s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;
- t) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale ai soli fini convenzionali;
- u) valutazione sull'ammissibilità dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;
- v) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidità patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari;
- z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano Economico Finanziario allegato alle convenzioni;
- aa) emissione - ai fini della gestione delle concessioni - dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferma restando l'attività sanzionatoria di Ansfisa per gli ambiti di propria competenza;
- bb) vigilanza – ai fini della gestione delle concessioni - sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme restando le funzioni di vigilanza di Ansfisa;
- cc) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- dd) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- ee) sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, di concerto per quanto di competenza con la Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario regionale.

#### **4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:**

- a) atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e relativa vigilanza;
- b) contratti di programma investimenti e servizi con gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla sua attuazione;
- c) verifica sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche (PIS) di settore e dei programmi di messa in sicurezza;
- d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza ed attività in materia di trasporto merci per ferrovia;
- e) attività di rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie e relativa normativa europea e nazionale in materia di liberalizzazione;
- f) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;
- g) rapporti con organismi di certificazione notificati;
- l) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;
- m) rapporti internazionali e con la UE e partecipazione a gruppi di lavoro e connesse consultazioni con gli stakeholders e gli organismi di settore;
- n) dismissione linee ferroviarie;
- o) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ai sensi della legge* 21 dicembre 2001, n. 443;
- q) attuazione della legge 9 agosto 2017 n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche e rapporti con il CIPE per le materie di competenza.

#### **5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica**



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana, in raccordo con le Strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
- b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonché all'accessibilità;
- c) coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali, inclusi il monitoraggio informatico, la protezione dei dati, e la sicurezza;
- d) Gestione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
- e) coordinamento relativo alle attività di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dalle Strutture dell'Amministrazione;
- f) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
- g) supporto tecnico-operativo alle Strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attività di cyber security, comprese quelle di cui al D.lgvo n. 65/2018 ed alla legge n. 133/2019;
- h) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti web del Ministero, nonché dei portali non specialistici per la comunicazione istituzionale;
- i) promozione dell'innovazione digitale nelle attività di competenza del Ministero, anche con riferimento a data science e big data, in raccordo con le Strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
- j) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
- k) Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica – art. 20 DM 70/2018;
- l) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, istitutivo del Sistema Statistico Nazionale - e di Autorità Statistica Nazionale nell'ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n. 223/2009);
- m) coordinamento e diffusione dell'attività statistica del Ministero;
- n) gestione di Direttive e di Regolamenti europei in materia di statistiche di settore;
- o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
- p) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

internazionali supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti.

7. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica opera al servizio dei tre Dipartimenti e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

8. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

### **Art. 5. Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali**

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

- a) Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali;
- b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
- c) Direzione generale del personale e degli affari generali;
- d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

2. **La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche;
- b) attività delle Forze armate e di Polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- c) pianificazione e sviluppo delle attività connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche;
- d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati interregionali;
- e) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
- g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- i) disciplina delle locazioni;
- j) iniziative e controlli in materia di accesso all'abitazione;
- k) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- l) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- m) osservatorio nazionale della condizione abitativa;
- n) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
- o) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- p) "Fondo Salva Opere" di cui all'art. 47, comma 1bis e seguenti, del DL 34/2019;
- q) "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui al comma 437 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- r) Fondi Progettazione: Enti Locali e Opere Prioritarie;
- s) Programma "Piccoli Comuni" di cui al DL 34/2019;
- q) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia, riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo
- r) attività per la salvaguardia di Venezia ;
- s) interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio ;
- t) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.*

**3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- b) rapporti con l'Autorità nazionale anti-corrruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad Amministrazioni ed Enti;
- e) attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di direttive



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

europee in materia di contratti pubblici;

- f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la DG DSIS;
- g) attività connessa alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) sorveglianza grandi opere;
- i) formulazione di proposte e esecuzione di approfondimenti tematici.

**4. La Direzione generale del personale e degli affari generali** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
- b) politiche per il personale, per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;
- c) relazioni sindacali;
- d) ufficio relazioni con il pubblico e biblioteca;
- e) trattamento giuridico del personale;
- f) ufficio contratti;
- g) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
- h) anagrafe delle prestazioni;
- i) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
- j) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- k) trattamento economico e pensionistico del personale;
- l) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
- m) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
- n) servizio ispettivo in materia di personale;
- o) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
- p) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
- q) gestione servizi comuni e servizi tecnici;
- r) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
- s) acquisizione di beni e servizi, economato;
- t) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza;
- u) gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale.

**5. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in vaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'art.1, comma 1, del decreto legge 8/8/1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21/10/1994, n. 584 (di seguito "grandi dighe"), che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare e adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di settore;
- b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle "grandi dighe" in esercizio, che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare e adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di settore;
- c) approvazione e istruttoria tecnica delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idrologica- idraulica delle "grandi dighe" e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento;
- d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonché vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare e adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4 bis, della legge 1/8/2002, n. 166;
- e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2014, n. 381 e successive modificazioni;
- f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale;
- g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e loro derivazioni;
- h) programmazione e monitoraggio degli investimenti di grandi infrastrutture idriche e delle opere di derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccità e alluvionali;
- i) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ex lege 21 dicembre 2001, n.443;
- j) accordi di Programma Quadro nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 152/2006;
- k) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche;
- l) supporto e assistenza tecnica alle Amministrazioni di Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione;
- m) supporto nell'ambito dei rapporti con le Autorità di Bacino Distrettuale e altre



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Amministrazioni nelle materie di competenza;

- n) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in coordinamento con la Direzione Generale DSIS e gestione applicativa;
- o) studi e ricerche nelle materie di competenza.

6. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

7. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei tre Dipartimenti.

8. Nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali opera in raccordo con la Direzione Generale del personale e degli affari generali l'Ufficio di coordinamento amministrativo e contabile del Ministero che, sotto la direzione del Capo dipartimento, individua e coordina le coperture finanziarie ; supporta le direzioni generali, anche attraverso il rilascio di pareri. All'ufficio in questione è preposto un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5 bis o 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.

9. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

---

### **Art. 6. Dipartimento per i trasporti e la navigazione**

**1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione è articolato nelle seguenti Direzioni generali:**

- a) Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
- b) Direzione generale per la sicurezza stradale;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- c) Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità;
  - d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;
  - e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
  - f) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.
2. **La Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
  - b) autorizzazioni e sperimentazione veicoli a guida autonoma;
  - c) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
  - d) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
  - e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - f) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata con la legislazione europea;
  - g) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio;
  - h) disciplina tecnica della micro mobilità e della mobilità eco sostenibile;
  - i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza;
  - j) relazioni internazionali nelle materie di competenza;
  - k) progettazione, manutenzione, evoluzione gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti e della base dati degli eventi di traffico, in coordinamento con la DG DSIS;
  - l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi dati, finalizzati alla erogazione, all'utenza interna (Uffici periferici e Direzioni Generali Territoriali) ed esterna (utenti privati e operatori professionali) dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento, in coordinamento con la DG DSIS;
  - m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti (REN, taxi e NCC, unità da diporto) e da istituirsi in relazione all'esercizio delle funzioni del Dipartimento, in coordinamento con la DG DSIS;
  - n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione nelle materie di competenza.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. **La Direzione generale per la sicurezza stradale** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
  - a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi; funzioni relative alla disciplina tecnica delle infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di organo competente ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011, ferme restando le funzioni di Ansfisa;
  - b) piani urbani della mobilità sostenibile, piani strategici mobilità sostenibile e interventi di sharing-mobility;
  - c) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione nelle materie di competenza;
  - d) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale compresa l'attività di sperimentazione;
  - e) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;
  - f) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo accessi nelle ZTL;
  - g) rapporti con gli Enti locali, nazionali ed internazionali nelle materie di competenza;
  - h) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada, in coordinamento con la DG per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;
  - i) attività di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale ed attività inerenti l'educazione alla sicurezza stradale;
  - j) vigilanza sul mercato ai sensi della normativa europea di settore;
  - k) gestione dei progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare (portale web dell'infomobilità e portale dell'automobilista), in coordinamento con la DG DSIS;
  - l) Gestione della centrale operativa del Centro di Coordinamento delle Informazioni di Sicurezza Stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilità.
  
4. **La Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
  - a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, trasporto intermodale e multimodale;
  - b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

cose;

- c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore dell'intermodalità;
  - d) normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
  - e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di persone e cose per quanto di competenza;
  - f) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento n. 1071/CE/2009 in qualità di punto di contatto nazionale;
  - g) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa europea;
  - h) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
  - i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale, negoziati per l'elaborazione della normativa e degli altri atti europei e internazionali di settore;
  - j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;
  - k) raccordo con il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori;
  - l) trasporto pubblico non di linea per la parte di competenza.
5. **La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) normativa, ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili), impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
  - b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa (escluse le metropolitane), impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
  - c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, agli impianti a fune scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della *legge n. 221 del 2012 ed alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con R.D. n. 177/1926*;
  - e) coordinamento degli interventi – di competenza statale – di ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA;
  - f) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti nelle materie di competenza ai fini della finanziabilità;
  - g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012* e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio TPL;
  - h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
  - i) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; gestione applicativa dell'Osservatorio TPL e coordinamento con le connesse attività della Direzione Generale DSIS;
  - j) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità sostenibile, piani strategici mobilità sostenibile e interventi di *sharing-mobility*;
  - l) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza;
  - m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
  - n) approvazione dei bilanci delle Società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;
  - o) attuazione della normativa europea di settore.
  - p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza;
  - q) coordinamento funzionale degli USTIF;
  - r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili.
6. **La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) disciplina nazionale, europea ed internazionale della navigazione marittima;
  - b) promozione della navigazione a corto raggio;
  - c) regime amministrativo della nave;
  - d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

- e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
- f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
- g) disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta;
- h) normativa, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;
- i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
- j) vigilanza sugli enti di settore;
- k) nautica da diporto e UCON (ufficio conservatoria nautica da diporto);
- l) funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
- m) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
- n) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi europei e nazionali, per quanto di competenza;
- o) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
- p) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
- q) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;
- r) disciplina generale dei porti;
- s) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di Sistema portuale;
- t) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attività correlate al riordino della dividende demaniale;
- u) sistema idroviario padano-veneto;
- v) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
- w) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.
- x) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del SID il Portale del Mare, in coordinamento con la DG DSIS;
- y) piattaforma logistica digitale per quanto di competenza;
- z) politiche sostenibili nel campo dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;
- aa) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ex



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*lege* 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza.

7. **La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo**, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:
- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;
  - b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
  - c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
  - d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
  - e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
  - f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
  - g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
  - h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
  - i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo;
  - j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori.
  - k) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza.
8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera il **Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori**, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'*articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero,
9. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
-



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Capo IV**

### **Organizzazione territoriale**

#### **Art. 7** *Provveditorati interregionali per le opere pubbliche*

1. Sono strutture periferiche del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno indicate:

- a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
- b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;
- c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
- d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
- e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;
- f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
- g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche» nominato ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

3. E' fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Friuli-Venezia Giulia svolge residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

### **Art. 8** *Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche*

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
- b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto all'attività di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
- c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;
- d) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- e) supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS s.p.a.;
- f) supporto all'attività di gestione dei programmi di iniziativa europea;
- g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attività di competenza;
- i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.
- j) supporto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di vigilanza di cui al *decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106*.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### **Art. 9. Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche**

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

3. Il Comitato tecnico-amministrativo è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della città sede del Provveditorato Interregionale;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della città sede del Provveditorato Interregionale;
- f) un rappresentante dell'Agazia del Demanio designato dalle Direzioni territoriali interessate;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrano nella competenza territoriale del Provveditorato;
- j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelto tra i Sovrintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato;
- k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Il Comitato può essere altresì integrato, su disposizione del Presidente, per singole sedute con i rappresentanti locali delle Amministrazioni



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

sopra richiamate dalla lettera d) alla lettera k) che possano essere maggiormente interessati in considerazione della propria competenza territoriale.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
  - a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero e nei limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni;
  - b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali;
  - c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
  - d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti così come individuati dal Provveditore;
  - e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
  - f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
  - g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.

### **Art. 10. Direzioni generali territoriali**

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

trasporti e la navigazione le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
- c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
- d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.

2. A ciascuna Direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
- c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
- d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
- e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

### **Art. 11. Competenze delle Direzioni generali territoriali**

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

fatto salvo quanto disposto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
- b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
- d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
- e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
- g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
- h) circolazione e sicurezza stradale;
- i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
- j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
- k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;
- m) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
- n) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

### **Art. 12. Organizzazione delle Direzioni generali territoriali**

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

### **Capo V**

#### **Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto**

##### **Art. 13. Funzioni e compiti**

1. Le Capitanerie di Porto svolgono in sede decentrata le attribuzioni previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

- a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;
- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio ed informazione del traffico marittimo ed interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;
- c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;
- d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;
- e) addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- f) coordinamento delle attività, organizzazione, e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto e valutazione dei Direttori marittimi;
- g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
- h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto ed approvazione delle dotazioni di personale degli uffici marittimi per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo;
- i) formazione specialistica del personale nelle materie di specifica competenza e rilascio delle relative abilitazioni;
- j) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

4. Il Vice Comandante Generale del corpo delle Capitanerie di Porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale.

5. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera svolge gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

### **Capo VI**

#### **Organismi ed istituzioni operanti nel Ministero**

##### **Art. 14. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**

1. E' incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204*, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'*articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.204 del 2006*, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. In attesa che venga emanato il nuovo regolamento di riordino, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è attivata un'ulteriore sezione con competenza in materia di infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali retta da un dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero.

3. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di cinque posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

4. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'*articolo 16, comma 3, del presente regolamento*.

### **Art. 15. Altri Organismi ed Istituzioni**

1. Operano nell'ambito del Ministero:

- a) la **Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime**, che svolge i compiti di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165*, in materia di sinistri marittimi, e al *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148* convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La Direzione generale cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle proprie materie di competenza.
- b) la **Struttura tecnica di missione** di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; nell'ambito della struttura opera il **Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici** che svolge le funzioni di cui all'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144* e dell'*articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, utilizzando le risorse finanziarie individuate



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dalla stessa legge. Il Ministro può nominare il coordinatore del Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

d) l' **Ufficio di controllo interno** svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: controllo di gestione; controllo successivo di regolarità contabile, di regolarità amministrativa e ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero, controllo ispettivo straordinario; verifica delle attività di vigilanza sulle società e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle società partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; vigilanza su Ansfisa; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Il direttore generale dell’Ufficio di controllo interno è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale della **Direzione generale e per le investigazioni ferroviarie e marittime** sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

### **Capo VII**

#### **Dotazione organica e norme finali**

##### **Art. 16. Ruolo del personale e dotazioni organiche**

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione è determinato in 39 unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in 193 unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede,



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, alla individuazione ed alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2, complessivamente quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

5.

6. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'*articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

7. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

### **Art. 17.** *Verifica dell'organizzazione del Ministero*

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

### **Art. 18.** *Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni.*



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.
3. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
5. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Tabella A

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
– dotazione organica complessiva.**

Dirigenti di prima fascia	<b>39</b>
Dirigenti di seconda fascia	<b>193</b>
<i>Totale dirigenti</i>	<i>232</i>
Terza Area	2.754
Seconda Area	4.535
Prima Area	424
<i>Totale Aree</i>	<i>7.713</i>
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.945</b>



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed in particolare l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” ed, in particolare, l’articolo 17, comma 14, secondo il quale “nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 2 come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTA**, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, gli articoli 4 e 14;

**VISTA** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, gli articoli 14 e 30;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**VISTO** l'articolo 23-ter, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 così come modificato dall'articolo 1, commi 471 e 489 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e novellato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, adottato in attuazione del citato articolo 23-ter del citato decreto-legge n. 201 del 2011, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ed in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;

**VISTA** la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

**VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 9;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell'8 maggio 2014, recante tra l'altro la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero;

**VISTO** l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, il quale prevede che “*Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del*



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente “;*

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare l'articolo 116 secondo il quale “(...) i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.”;

**VISTA** la proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2020 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del citato articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dell'articolo 116 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2020 e nella riunione convocata per il \_\_\_\_\_ 2020;

**RITENUTO** di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* operante presso il medesimo Ministero;

**CONSIDERATA** coerente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* proposta;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **DECRETA**

### **Capo I**

#### **Uffici di diretta collaborazione del Ministro**

##### **Articolo 1**

###### *Definizioni*

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*;
- b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) vice Ministro: il sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- e) Sottosegretario di Stato: il Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

##### **Articolo 2**

###### *Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato ed Uffici di diretta collaborazione*

1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli *articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. I vice Ministri, ove nominati, ed i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio Legislativo;
- d) la Segreteria tecnica del Ministro;
- e) l'Ufficio Stampa;
- f) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
- g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

4. I Capi degli Uffici di cui al comma 3, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro di cui al successivo articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al precedente comma è allegato il *curriculum vitae* relativo ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

5. Gli incarichi di responsabilità degli Uffici di cui al comma 3, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali, nei limiti della normativa vigente, a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

6. La Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio Stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

7. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e Sottosegretari di Stato.

8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

### **Articolo 3**

#### *Ufficio di Gabinetto*

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari ovvero di altri Organi costituzionali, dirigenti di ruolo preposti ad uffici dirigenziali di livello generale dello Stato, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico Centro di responsabilità amministrativa ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, ed assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici con atti dello stesso.

4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari ovvero di altri Organi costituzionali,



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

nonché fra i dirigenti di livello generale e non generale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del citato decreto legislativo per il quale non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto qualora conferito ad un dirigente di livello non generale rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3. L'incarico di vice Capo di Gabinetto avrà la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di Porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, può nominare un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli, anche in quiescenza, del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il trattamento economico complessivo sarà a carico del Corpo di provenienza.

6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

7. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

8. Il Consigliere diplomatico, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario, decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

9. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, può nominare un'Aiutante di campo scelto tra gli Ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il trattamento economico complessivo sarà a carico del Corpo di provenienza.

### **Articolo 4**

#### *Segreteria del Ministro*

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale ed i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare sono scelti fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

### **Articolo 5**

#### *Ufficio Legislativo*

1. L'Ufficio Legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, anche con la collaborazione dei competenti Dipartimenti e Uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della qualità del linguaggio normativo, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione Europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato; segue, altresì, la legislazione regionale per le materie di interesse dell'Amministrazione. Coordina i competenti Uffici del Ministero nella gestione del contenzioso e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo dell'Ufficio Legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari ovvero di altri Organi costituzionali, fra dirigenti di livello generale delle pubbliche amministrazioni, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio Legislativo, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio Legislativo scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari ovvero di altri Organi costituzionali nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonché della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio Legislativo potrà essere conferito anche fra i dirigenti di livello non generale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del citato decreto legislativo, per il quale non percepiscono alcun compenso aggiuntivo, nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio Legislativo avrà la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 6**

### *Segreteria tecnica del Ministro*

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'Organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e gli Uffici dirigenziali generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

2. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro fra soggetti in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

## **Articolo 7**

### *Ufficio Stampa*

1. L'Ufficio Stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'Organo politico da cui dipendono funzionalmente.

2. Il Capo dell'Ufficio Stampa è scelto fra operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

## **Articolo 8**

### *Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato*

1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il rispettivo vice Ministro o Sottosegretario di Stato.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

### **Articolo 9**

#### *Personale degli Uffici di diretta collaborazione*

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g) ed all'articolo 8, comma 3, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di sette unità, collaboratori, esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato o di collaborazione d'opera professionale, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nelle materie inerenti le funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonché in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attività delegate ai vice Ministri ovvero ai Sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalità possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato ovvero professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonché avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno dieci anni. I predetti incarichi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, terminano automaticamente dalla data di cessazione del mandato governativo del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale adottati.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio Legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato nonché dal Consigliere diplomatico sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capo di Gabinetto ed al vice Capo dell'Ufficio Legislativo, qualora non dirigenti di livello non generale, ove nominati, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale e degli affari generali, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

7. Tutte le assegnazioni di personale, ivi comprese le unità assegnate agli uffici di cui al precedente articolo 8, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

### **Articolo 10**

#### *Trattamenti economici*

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato:

a) Capo di Gabinetto:

tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 59, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2002/2005, una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2001, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;

b) Capo dell'Ufficio Legislativo e Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e Capo della Segreteria del Ministro:

tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 59, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2002/2005, una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2001, spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti di prima fascia;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio Legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione:

tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 59, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2002/2005, una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I Dirigenza 2001 e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti di livello non generale, esclusa la retribuzione di risultato;

d) Capo dell'Ufficio Stampa:

trattamento non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

2. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1 ed agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, ed il vice Capo dell'Ufficio Legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, che siano dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optino per il mantenimento del trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi.

3. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalità o specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità "Gabinetto" Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto adeguata all'attività richiesta, alle responsabilità ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantità e qualità dell'attività medesima nonché all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

4. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità "Gabinetto" Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spetterà l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al successivo comma 6.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

5. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Capo II**

#### **Organismo indipendente di valutazione della performance**

##### **Articolo 11**

###### *Compiti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*

1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato "Organismo", costituito nella forma prevista dalla normativa vigente, esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a) e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e riferisce, in proposito, direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.

##### **Articolo 12**

###### *Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*

1. La nomina dell'Organismo è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa procedura selettiva pubblica.

2. La durata dell'incarico dell'Organismo è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

3. L'Organismo non può essere nominato tra i dipendenti dell'amministrazione o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. All'Organismo, istituito in forma monocratica, spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione parte variabile attribuita ad un dirigente di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del d.lgs. n. 165/2001. In caso di composizione collegiale, ai componenti spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione parte variabile attribuita ad un dirigente di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del citato d.lgs. n. 165/2001, ed al Presidente il medesimo compenso con una maggiorazione del venti per cento. I predetti graveranno sulle risorse destinate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilità "Gabinetto" Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

### **Articolo 13**

#### *Struttura tecnica permanente*

1. Presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* con funzioni di supporto all'Organismo medesimo per lo svolgimento delle sue attività.

2. Alla predetta Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero di cui al Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigente.

3. Al personale dirigenziale di cui al comma 2, si applica l'articolo 10, comma 5, del presente Regolamento.

4. Al personale non dirigenziale di cui al comma 2, spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le medesime modalità del richiamato articolo 10, comma 6 non eccedente le risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* nell'ambito del Centro di responsabilità "Gabinetto" Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"- Programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

### **Capo III**

#### **Disposizioni comuni e finali**

### **Articolo 14**

#### *Modalità di gestione*

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

### **Articolo 15**

#### *Norme finali*

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro per la pubblica amministrazione



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il Ministro dell'economia e delle finanze